



LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SEZ. CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn - Tel.

095/6136083 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPCO1000A - Sito Liceo: www.liceovergadrano.gov.it - E-mail:

CTPCO1000A@istruzione.it



Prot. n. 929 / 2.1.a

ADRANO, 09/02/2018

DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 4 DEL 6/02/2018 OGGETTO: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO VERBALE N. 44

Il giorno **6 del mese di FEBBRAIO** dell'anno 2018, alle ore 15,30, nei locali del Liceo Ginnasio "Verga", si riunisce, previa convocazione il CONSIGLIO D'ISTITUTO con la seguente composizione

COMPONENTE DI DIRITTO : D.S. Spinella Vincenzo			
GENITORI	STUDENTI	DOCENTI	ATA
CANTONE MARCELLO	CASTELLI ANGELO	SANGIORGIO GIUSEPPINA	MESSINA LUIGI
DELL'AQUILA ROSARIA	NICOLOSI LUIGI	CORSARO MARIA STELLA	RUSSO ANNA
D'ORTO ALFINA	CALTABIANO SOFIA IRENE	CURRAD GIUSEPPE	
D'AMICO CHIARA	MONCINO GRAZIA	LO RE FILIPPO	
		SCARVAGLIERI SALVATORE	
		SANFILIPPO SALVATORE	
		D'AGOSTINO LICIA	
		SICURELLA LUIGI	

Sono presenti alla riunione tutti i componenti ad eccezione del Prof. Lo Re e la Sig.ra Russo.

Presiede il Presidente, dott. Marcello Cantone, verbalizza la prof.ssa Sangiorgio Giuseppina.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta e procede alla discussione del punto all'0.d.G: **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO**

Il Dirigente espone al Consiglio d'istituto i contenuti disciplinati dal [Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99](#) riguardanti la ripartizione dei punteggi del credito scolastico, di cui alle tabelle allegate e l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6 e contemporaneamente enuncia la nuova attribuzione del credito scolastico, introdotto dall'Art. 15 del recente D.L.vo n. 62/2017, riguardante la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

A partire dall'a.s. 2018/2019, entrerà a regime la nuova modalità di attribuzione del **CREDITO SCOLASTICO**. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di **quaranta punti**, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Il nuovo credito scolastico sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali determinerà il [voto finale dell'esame di maturità](#).

Ai fini dell'attribuzione concorrono:

- la media dei voti di ciascun anno scolastico,
- il voto in condotta
- Il percorso maturato in attività di AS-L o in IFS
- l'assenza o presenza di debiti formativi.

Alla fine del triennio il punteggio massimo con cui si può essere ammessi all'esame di Maturità sarà di 40 crediti scolastici.

TABELLA A
CREDITO SCOLASTICO DA ATTRIBUIRE SOLO ALLE CLASSI III E IV

Per i Candidati interni l'attribuzione tiene conto del seguente quadro sinottico

MEDIA DEI VOTI	FASCE DI CREDITO III ANNO	FASCE DI CREDITO IV ANNO	FASCE DI CREDITO V ANNO
$M = 6$	7-8	8-9	7-8
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	9-10
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	10-11
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	11-12
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

TABELLA B
CREDITO SCOLASTICO DA ATTRIBUIRE SOLO ALLE CLASSI V FINO ALL'A.S. 2017/2018

Per i Candidati interni l'attribuzione tiene conto del seguente quadro sinottico

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	terzo anno	quarto anno	quinto anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9
	DM n. 99/2009	DM n. 99/2009	DM n. 99/2009

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'Art. 1 del D.P.R. n. **416**, del 1974 che ha istituito gli organi collegiali della scuola

VISTO il **DPR 297/1994 art. 7**, che disciplina, il funzionamento degli OO.CC. presso ogni istituto scolastico;

Visto l'art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento sull'Autonomia scolastica, artt. 4, 5.

D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2 e (D.M. n. 42 del 22.5.2007)

Visto il - [DPR 22 giugno 2009, n. 122](#), art. 6. comma 2;

Visto il - [Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99](#);

Visto il - [Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49](#);

Visto il - [Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34](#), art. 1.

Vista la Legge n. 107/2015;

Visto l'art. 15 del D.L.vo n. 62/ del 2017;

Preso Atto delle istruzioni di carattere generale, degli interventi integrativi e chiarificatori;

PRESO ATTO della deliberazione del COLLEGIO DEI DOCENTI n. 7 del 19/12/2016;

PRESO ATTO delle istruzioni di carattere generale, degli interventi integrativi e chiarificatori, nonché delle modalità operative e delle indicazioni e norme per le attività di allineamento, sostegno, recupero, approfondimento, ecc;

Vista la Legge n. 107/2015;

Preso Atto delle istruzioni di carattere generale, degli interventi integrativi e chiarificatori,

VOTA E ALL'UNANIMITA' DELIBERA

l'approvazione dei CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario

F.to Prof.ssa Giuseppina Sangiorgio

Il Presidente del C. I.

F.to Dott. Marcello Cantone

=====

Il sottoscritto Dirigente Scolastico

ATTESTA

che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni consecutivi, dal 09 febbraio 2018, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Adrano, 09/02/2018

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Spinella

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

ALLEGATO

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Classi terze, quarte e quinte

IL CREDITO SCOLASTICO tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente.

IL CREDITO SCOLASTICO è un **punteggio** che si ottiene durante il percorso formativo scolastico dell'intero QUINQUENNIO della scuola secondaria di II grado e si calcola durante il TRIENNIO della scuola secondaria di I grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell'esame di maturità. Nell'**attribuzione** del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

A: I Riferimenti normativi fondamentali che disciplinano il credito scolastico e formativo vanno riscontrati:

nel D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2 e (D.M. n. 42 del 22.5.2007)

- [DPR 22 giugno 2009, n. 122](#), art. 6. comma 2;
- [Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99](#);
- [Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49](#);
- [Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34](#),
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, art. 15

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all'interno della scuola di appartenenza non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, **ma concorre unicamente alla definizione del credito scolastico** in quanto parte costitutiva dell'ampliamento dell'offerta formativa della scuola.

I **punteggi del CREDITO SCOLASTICO** sono attribuiti agli studenti del TRIENNIO sulla base della **Tabella A** allegata e della nota in calce alla medesima (D.M. n. 42 del 22.5.2007)

1. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. (artt. 2 e 8)

In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'**art. 11, comma 2***, del DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

3. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a **norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998**, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti: Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

4. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.

Classi terze e quarte e quinte

- Il credito prevede l'oscillazione su due livelli per ciascuna fascia di media
- I consigli di classe assegneranno il livello più alto con la presenza di almeno uno degli elementi sotto indicati:

Profitto	La media dei voti di ciascun anno scolastico vicina alla fascia successiva
	Il voto di condotta
	L'assenza o presenza di debiti formativi
Attività	Attività continuative, certificazioni europee, premi nazionali extracurricolari

TABELLA A

CREDITO SCOLASTICO DA ATTRIBUIRE SOLO ALLE CLASSI V FINO ALL'A.S. 2017/2018

Per i Candidati interni l'attribuzione tiene conto del seguente quadro sinottico

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	terzo anno	quarto anno	quinto anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9
	DM n. 99/2009	DM n. 99/2009	DM n. 99/2009

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

II CREDITO FORMATIVO

Il **CREDITO FORMATIVO** considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

E' possibile **integrare** i crediti scolastici con i **crediti formativi**, attribuiti a seguito di **attività extrascolastiche** svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in questo caso la validità dell'attestato e l'attribuzione del punteggio sono **stabiliti dal Consiglio di classe**, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal **Collegio dei Docenti** al fine di assicurare omogeneità' nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

Riferimenti normativi:

- [DPR 22 giugno 2009, n. 122](#), art. 6. comma 2;
- [Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99](#);
- [Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49](#);
- [Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34](#), art. 1.

Criteria per attribuzione Credito Scolastico

FASCIA	MEDIA dei VOTI	Classi terze e quarte	Classi quinte
1^ fascia	$M = 6$	3 - 4	4-5
2^ fascia	$6 < M \leq 7$	4 - 5	5-6
3^ fascia	$7 < M \leq 8$	5 - 6	6-7
4^ fascia	$8 < M \leq 9$	6 - 7	7-8
5^ fascia	$9 < M \leq 10$	7 - 8	8-9

PUNTI ATTRIBUIBILI rispetto al minimo di ogni fascia :

1. Possibilità:

a) Per la 2^, 3^, 4^ e 5^ fascia: se la media non è inferiore al valore centrale (rispettivamente 6.5, 7.5, 8.5, 9.5) della fascia: **1 punto**;

b) se lo studente ha ottenuto 10 in comportamento nel **corso del II quadrimestre** e ha dimostrato una partecipazione costante alle attività curriculari con non meno dell' 80% di presenze alle lezioni (salvo deroghe per gravi motivi documentati): **1 punto**;

c) se lo studente ha ottenuto:

- **almeno 8 in comportamento e ottimo in religione**

- almeno 8 in comportamento e 9 nell'attività alternativa

nel corso del II quadrimestre e ha dimostrato una partecipazione costante alle attività curriculari con non meno dell' 80% di presenze alle lezioni (salvo deroghe per gravi motivi documentati): **1 punto**;

SCRUTINIO CLASSI TRIENNIO

CREDITI SCOLASTICI

- Frequenza scolastica assidua
- Frequenza scolastica regolare
- Frequenza scolastica saltuaria
- Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (compresi stage, scambi, alternanza scuola/lavoro, partecipazione a campionati studenteschi in rappresentanza della scuola a livello provinciale): ottimo
- Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (compresi stage, scambi, alternanza scuola/lavoro, partecipazione a campionati studenteschi in rappresentanza della scuola a livello provinciale): buono
- Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (compresi stage, scambi, alternanza scuola/lavoro, partecipazione a campionati studenteschi in rappresentanza della scuola a livello provinciale): discreto
- Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (compresi stage, scambi, alternanza scuola/lavoro, partecipazione a campionati studenteschi in rappresentanza della scuola a livello provinciale): sufficiente
- Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (compresi stage, scambi, alternanza scuola/lavoro, partecipazione a campionati studenteschi in rappresentanza della scuola a livello provinciale): inadeguato

CREDITI FORMATIVI

se lo studente documenta i crediti formativi maturati a seguito di attività correlate alle discipline scolastiche o di particolare valore formativo, coerentemente con il percorso e l'indirizzo di studio intrapreso, mediante attestati/dichiarazioni/diplomi: **1 punto.**

Verranno in particolare riconosciuti:

- **Attività in Alternanza Scuola Lavoro e in Impresa Formativa Simulata**
- Attività in ambito culturale (Certamina, Olimpiadi di matematica e fisica a squadre, ecc.)
- Attività in ambito musicale (conservatorio; gruppo amatoriale)
- Attività in ambito sportivo (a livello regionale); di allenatore o aiuto allenatore (almeno un anno); di giudice di gara-arbitro in competizioni con contatto CONI, anche in servizi extrascolastici
- Corso di sicurezza obbligatorio per stage presso l'ospedale (16 ore)
- Attività di volontariato e in ambito di associazioni educative (in qualità di responsabili e/o animatori)
- Attività di organizzazione degli studenti del Liceo (assemblee, comitato studentesco, certificate dai docenti referenti, per almeno 10 ore in orario extrascolastico)
- **Certificazioni linguistiche e informatiche rilasciate dalla scuola o da Istituzioni esterne alla scuola:**
 - Certificazione linguistica (anche ottenute durante il 2° anno) – Inglese B1 B2 C1 C2
 - Certificazione linguistica (anche ottenute durante il 2° anno) – Francese B1 B2 C1 C2

- Certificazione linguistica (anche ottenute durante il 2° anno) – Tedesco B1 B2 C1 C2
- Certificazione linguistica (anche ottenute durante il 2° anno) – Spagnolo B1 B2 C1C2
- Certificazione Informatica ECDL
- Soggiorni studio
- **Attività di volontariato**
- **Attività agonistiche sportive**
- **Frequenza a Corsi certificati presso Conservatori, Licei e Accademie musicali**
- **Segnalazioni a “gare”,** concorsi nazionali di abilità (es. Certamen, Olimpiadi della Matematica, della Fisica,...)
- **Frequenza a corsi e progetti** di ampliamento dell’offerta formativa (attestato rilasciato dall’Istituto secondo i criteri stabiliti)
- **Stage formativo, tirocinio in periodo estivo**
- Partecipazione ad un congruo numero di convegni, conferenze e iniziative di carattere culturale
- Superamento del test di ingresso (anticipato) in esito al percorso **Ori-ent**
- Attività per la promozione dell’orientamento scolastico con minimo 10 ore (Open day, Laboratori orientanti, tutor classi prime)
- Progetti europei (Leonardo, Comenius, altra attività o eventi di tipo europeo...)
- Attività di orientamento universitario certificato di almeno 10 ore in orario extrascolastico

Viene attribuito il punteggio minimo di fascia agli alunni con sospensione del giudizio agli scrutini di giugno che non raggiungano una media di almeno 6.75.

DECRETO MINISTERIALE N. 42/2007

Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1; Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le modalità di recupero dei debiti formativi;

Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione del punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323;

DECRETA

Art. 1

Attribuzione del credito scolastico

1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".

4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

Art. 2

Recupero dei debiti formativi

1. Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo le modalità definite nel successivo art. 3.
2. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3

Modalità di recupero dei debiti formativi

1. Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
2. Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008.
4. Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel 1. terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.
5. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
6. Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico programmano criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi,

definendo altresì modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine all'andamento e agli esiti delle attività di recupero.

7. Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o laboratoriale, può avvenire anche all'interno di "laboratori didattici" attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali.

8. Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe, in sede di programmazione educativa e didattica, predispongono attività di sostegno da svolgersi nel corso dello stesso anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più discipline.

9. I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di recupero, procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati saldati. Di tale accertamento è data idonea e tempestiva informazione sia agli alunni che alle famiglie.

Art. 4

Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi

1. Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata anche un'articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dai singoli alunni.

2. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa, possono attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato.

3. Le istituzioni scolastiche possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero, che prevedano collaborazioni esterne, al fine di garantire nelle scelte la centralità dei bisogni formativi dello studente.

Art. 5

Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero sono definiti in sede di contrattazione di istituto.

IL MINISTRO FIORONI

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 10$	6-8	6-8	7-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno. Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

TABELLA B

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni

Esami di idoneità

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 10$	6-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA C

(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni

Prove preliminari

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 10$	6-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.